



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Arcadio VANGELISTI
Notaio in Riva Del Garda
Viale Baruffaldi n. 3
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
avangelisti@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 18/09/2023
AL N. 21299
SERIE 1T
ESENTE

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 55300 Raccolta n. 28625
DEPOSITO DI STATUTO E DI RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE
DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE
"PAN - E.P.P.A.A."
(PROTEZIONE ANIMALI NATURA - ENTE PROVINCIALE
PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE)
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici settembre duemilaventitré in Trento, via Torre Verde n. 25,
11-09-2023

Avanti a me dott. ARCADIO VANGELISTI, Notaio in Riva del Garda (TN), con
Studio in viale Baruffaldi n. 3, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **PELLEGRINI ADRIANO** nato a Cavareno (TN) il giorno 18 gennaio 1942,
cittadino italiano, con domicilio per la carica presso la sede legale
dell'Associazione di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante dell'Associazione

"PAN - E.P.P.A.A."
(PROTEZIONE ANIMALI NATURA - ENTE PROVINCIALE
PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE)

con sede in Rovereto (TN), frazione Lizzanella, via XXIV Maggio n. 4, Codice
Fiscale 01142600228, già iscritta al Registro Provinciale delle Persone
Giuridiche presso la P.A.T. al n. 639, a ciò autorizzato giusta poteri conferiti
nel verbale di assemblea a mio rogito di data 31 maggio 2021 rep. n.
50646/24934, registrato a Trento il giorno 8 giugno 2021 al n. 14750 Serie
1T;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Il comparente premette che:

- con comunicazione di data 19 aprile 2023 l'Ufficio del RUNTS ha
comunicato di non poter accettare la domanda di iscrizione dell'Associazione
nel medesimo Registro;
- che lo Statuto dell'Associazione è stato già adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017
n. 117 (Codice del Terzo Settore) in data 31 maggio 2021, come risulta da
verbale a mio rogito, rep. n. 50646/24934;
- che dal 31 maggio 2021 sono però intervenute modificazioni normative di
primo o secondo livello che rendono obbligatorio apportare qualche modesta
e formale modificazione adeguativa allo statuto già a suo tempo modificato;
- l'associazione intende, quindi, depositare l'attuale statuto, adeguato dal
comparente come necessario, in forza di espressa delega a tale scopo
contenuta nel citato verbale di data 31 maggio 2021 rep. n. 50646/24934;
- che ora l'Associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi dell'art. 22, 4° co. CTS, chiedendo a me Notaio di attestare
che la stessa associazione detiene un patrimonio netto non inferiore ad Euro
15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Tutto ciò premesso, il comparente, nella sopra citata qualifica, mi richiede:

a) di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore nella sezione "Altri Enti";

b) di depositare ed allegare al presente atto lo Statuto aggiornato dell'Associazione adeguato alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

c) di richiedere l'accreditamento ai fondi del 5x1.000;

d) di chiedere il conseguimento della personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed a tal fine lo stesso deposita nei miei atti notarili la relazione redatta dal dott. RENZO ORSEGA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza n. 167 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti di cui al decreto Ministeriale del 23 giugno 2014 al n. 66599, asseverata con giuramento in data 8 agosto 2023 avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Borgo Valsugana n. 399/23RG, che evidenzia il patrimonio netto dell'Ente, allegata sotto la lettera **"A"**.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 Codice Terzo Settore, sulla base della relazione allegata, attesto quindi la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai fini della personalità giuridica, sulla base della quale chiederò il riconoscimento della personalità per la suddetta Associazione.

Inoltre, verifico la conformità al CTS delle modifiche, meramente integrative e formali apportate dal comparente allo statuto già adeguato in data 31 maggio 2021, in particolare agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 13 e 16, statuto di cui allego il testo attuale sotto la lettera **"B"** e di cui provvederò al deposito oltre al quale richiederò per l'Ente l'accreditamento al 5x1.000.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa due facciate di un foglio, è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore quattordici e minuti cinquanta.

F.to Adriano Pellegrini

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.

**PERIZIA ASSEVERATA RESA A SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL D. LGS. 3
LUGLIO 2017, N. 117**

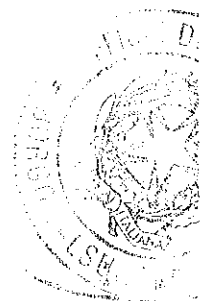
1.- Premessa

Il sottoscritto Renzo Orsega, nato a Mezzano Imer (Prov. di Trento) il 3 settembre 1945, ragioniere commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. d'ordine 167, ed al Registro dei Revisori Legali al n. 66599, a far data dall'1/8/1995 (D.M. del 26/07/1995, pubblicato in G.U. n. 59 bis dell'1 agosto 1995), C.F. RSGRNZ45P03F177A, con Studio in Fiera di Primiero (Prov. di Trento), cap. 38054, Via Fiume, n.c. 11°, email info@studio-orsega.it, pec renzo.orsega@pec.odctrento.it, è stato verbalmente incaricato dal Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione PAN – E.P.P.A.A., sig. Adriano Pellegrini, di redigere perizia asseverata di stima per le finalità ed effetti di cui all'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il sottoscritto fornisce, qui di seguito, alcune informazioni generali, utili per delineare la soggettività dell'Associazione.

L'Ente associativo, che opera nel comparto della protezione degli animali e dell'ambiente è stato costituito in data 15 settembre 1986, con rogito del notaio dott. Carlo Defant, registrato a Trento il 18 settembre 1986 al n° 3016 mod. 69. L'Associazione denominata PAN – E.P.P.A.A. (Protezione Animali Natura – Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente) è stata riconosciuta quale persona giuridica privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 11 marzo 1972, n. 118, con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n° 502, assunta in data 27 gennaio 1989. L'ente, C.F. 01142600228, risulta iscritto al n° 639 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il Tribunale di Trento. In data 31 maggio 2021, con verbale di assemblea straordinaria tenutasi avanti il Notaio dott. Arcadio Vangelisti, registrato a Trento il giorno 8 giugno 2021 al n. 14750 Serie IT, l'Associazione ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle prescrizioni portate dal D. Lgs. 117/2017. La sede legale dell'Associazione è stata fissata a Rovereto, Via XXIV Maggio, 4. L'indirizzo pec è pan.eppaa@legalmail.it

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto



dopo aver ottenuto in visione la seguente documentazione contabile: bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, in corso di approvazione da parte dell'assemblea, già convocata, situazione contabile infrannuale, resa alla data del 30 giugno 2023, e di aver ottenuto le ulteriori necessarie informazioni e chiarimenti di dettaglio dal Tesoriere dell'Associazione, dott. Emiliano Castelletti e dal Presidente dell'Ente, rag. Adriano Pellegrini, fatti gli opportuni riscontri e le ulteriori necessarie verifiche di rispondenza degli esiti contabili con la documentazione di supporto

dichiara

di essere in grado di redigere la presente relazione contenente i valori di bilancio dell'Ente de quo, accertandone la veridicità, correttezza ed il rispetto della sussistenza alla data attuale del patrimonio minimo di € 15.000,00 (quindicimila), così come voluto e previsto dall'art. 22, co. 4, del D. Lgs. 117/2017.

Nella stesura della presente perizia il sottoscritto ha preso visione ed atto di quanto dettato dal D.M. n. 106/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per quanto d'interesse, della circ. n. 38 del 21 aprile 2022 del M.L.P.S.

Il sottoscritto ha proceduto alla verifica delle poste dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, sia del bilancio reso alla data del 31.12.2022 che della situazione infrannuale dei conti, prodotta con riferimento alla data del 30 giugno 2023, sottoponendo a verifica dette risultanze alla luce dei principi di veridicità, competenza, congruità e documentabilità dei dati patrimoniali di bilancio, tenuto conto sia dei principi civilistici dettati dall'art. 2423-bis del c.c., nonché dei criteri di valutazione indicati dall'art. 2426 dello stesso codice e, da ultimo, ove di necessità, dei principi contabili emanati dall'OIC.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2023

ATTIVITA'

- Crediti verso Clienti	7.917
- Crediti tributari	6.065
- Depositi bancari	67.342
- Disponibilità liquide di cassa	7.095
- Ratei e risconti attivi	145



- Credito v/Assimoco per polizza vita	<u>39.000</u>
- TOTALE ATTIVITA	<u>127.564</u>

PASSIVITA'

- Fondi per rischi e oneri	15.500
- TFR	1
- Debiti diversi	32.834
- Ratei e risconti passivi	<u>1.594</u>
- TOTALE PASSIVITA	<u>49.929</u>
- PATRIMONIO NETTO	<u>77.635</u>
- TOTALE PASSIVITA' E NETTO	<u>127.564</u>

ATTESTAZIONE FINALE

Il sottoscritto, quale revisore legale, in adempimento ed esecuzione del mandato conferitomi

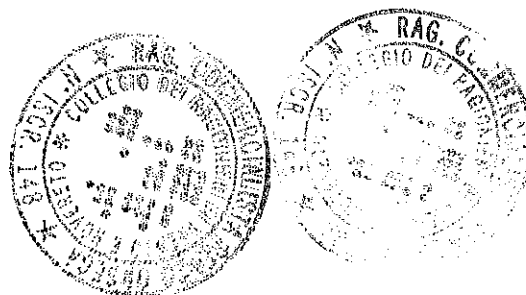
ATTESTO E CERTIFICO

che il valore netto del patrimonio, determinato e quantificato alla data del 30 giugno 2023 dell'Associazione riconosciuta PAN – E.P.P.A.A. è di netti € **77.635** e quindi superiore al minimo richiesto dall'art. 22, co. 4, del D. Lgs. 117/2017 di € 15.000.

In fede.

Rag. Renzo Orsega

Primiero San Martino di Castrozza, 3 agosto 2023



Renzo Orsega

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI BORGO VALSUGANA



VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

n° 399/23 RG

Il giorno 8 AGOSTO 2023 avanti il sottofirmato Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento è personalmente comparso/a il/la signor/a

RENZO ORSEGA

nato a Mezzano Imer (TN) il 3 settembre 1945 residente Via Dolomiti n. 7 - 38050 MEZZANO (TN)

identificato/a mediante

° conoscenza personale

° esibizione di

° Carta di identità n. AX0409486 Comune di MEZZANO

° Passaporto n.-----

° Patente di guida n.-----

Rilasciata il 05/11/2015 e valida fino al 03/09/2025

Il/la quale mi chiede di asseverare mediante giuramento la perizia.

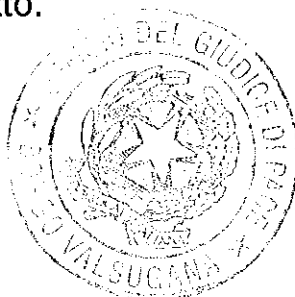
Ammonito/a ai sensi dell'art. 483 c.p. il/la comparente presta il giuramento ripetendo le parole:

"giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE ESPERTO
Manuel Floriani



IL PERITO

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata **"PAN - E.P.P.A.A." (PROTEZIONE ANIMALI NATURA - ENTE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE)** di seguito indicata anche come "Associazione", regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PAN - E.P.P.A.A. ETS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Trento e potrà istituire sedi operative o secondarie in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E SCOPI

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d CTS);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. i CTS);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y CTS).

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione si propone di:

A) tutelare e proteggere gli animali di ogni genere e specie nonché il loro habitat;

B) promuovere normative idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi

istituzionali;

- C) realizzare e gestire, anche per conto di terzi, strutture atte al temporaneo ricovero di animali bisognosi di custodia e/o cura;
- D) diffondere e promuovere con ogni mezzo l'educazione della popolazione nei confronti delle specie animali e dell'ambiente;
- E) divulgare i principi della zoologia e dell'ecologia con particolare attenzione alla popolazione scolare;
- F) cooperare con le autorità competenti ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- G) vigilare sull'osservanza delle norme nazionali e provinciali emanate ed emanande per la protezione degli animali e dell'ambiente;
- H) collaborare per tutto quanto elencato con ogni altra associazione avente scopi uguali e/o affini.

3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3

ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Rappresentanti comunali e della Comunità di Valle;
- il Collegio dei Provibiri;
- l'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 4

SOCI

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità, che abbiano i sottoelencati requisiti:

- 1) essere di buona condotta morale;
- 2) non aver praticato nei tre anni precedenti l'adesione all'associazione attività venatoria e/o piscatoria, né aver procurato volontariamente danni all'ambiente nell'anzidetto periodo né essersi resi responsabili di maltrattamenti agli animali nel periodo de quo. L'inesistenza delle anzidette cause deve essere dichiarata per iscritto a cura del socio richiedente nonché alla data di rinnovo del vincolo associativo;
- 3) se persone giuridiche, non contengano nell'oggetto sociale finalità ed attività contrarie agli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Sia il rapporto associativo che le correlative modalità associative sono disciplinate in maniera uniforme al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo. A tal fine, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti disciplinanti l'attività sociale e per la nomina

degli organi dell'Associazione è esteso a tutti gli associati o partecipanti che entro i 15 (quindici) giorni precedenti la riunione dell'assemblea abbiano provveduto al versamento della quota di adesione od al suo rinnovo, con le modalità previste dall'art. 13 e nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta a tenore dell'art. 7 dello statuto.

Il diritto di voto è precluso nei confronti di coloro contro i quali siano stati adottati i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 14. Allo scopo di consentire la partecipazione alla vita associativa anche ad associati cui fosse momentaneamente precluso, per i più disparati motivi, di presenziare alle riunioni assembleari, l'esercizio del diritto di voto è reso possibile anche per delega rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.

La quota associativa, stante la personalità dell'adesione all'associazione, è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa.

Ogni socio ha diritto ad un voto, a prescindere dall'ammontare della quota versata.

Art. 5

CATEGORIE DEI SOCI

I soci sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

- A) soci giovanili di età inferiore ad anni 14;
- B) soci ordinari;
- C) soci sostenitori;
- D) soci vitalizi;
- E) soci benemeriti;
- F) soci fondatori.

Il diritto di elettorato attivo e passivo è riservato a tutti gli associati (in questo ultimo caso purché maggiorenni).

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura normale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno diritto alla riduzione di un quinto della quota.

I soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo in dipendenza di particolari e significative attività svolte in favore degli animali e dell'ambiente.

I soci fondatori sono inclusi in una delle categorie di cui ai punti A), B), C) e D). La quota associativa ha validità per tutto l'anno solare nel corso del quale viene versata.

Art. 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano in sostituzione di entrambi, qualora impediti, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere inserita sul sito internet e sulle pagine Facebook dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore

dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le presenti maggioranze valgono sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza semplice e in sede straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, sia in proprio che per delega.

Ogni socio può rappresentare non più di tre soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua vece da un socio eletto dalla medesima.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redige il correlativo verbale.

In caso di elezioni, vengono nominati dall'Assemblea n. 2 (due) scrutatori i quali provvederanno alle operazioni di spoglio ed alla stesura del relativo verbale.

Le votazioni saranno effettuate mediante voto palese salvo diversa richiesta effettuata da almeno 2/3 (due terzi) dei votanti, comprese le deleghe, che dovranno essere conservate agli atti sociali.

Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate ai sensi dell'art. 23 del Codice Civile.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) membri secondo quanto determinato dall'Assemblea che provvede altresì alla loro nomina; i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 C.C..

In caso di parità di voti, risulteranno eletti coloro che hanno riportato i

maggiori suffragi assembleari; in caso di ulteriore parità prevale il socio più anziano per appartenenza continuativa all'associazione ed in caso di ulteriore parità la decisione viene rimessa all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito delle seguenti funzioni:

- 1) predispone il bilancio di esercizio a norma dell'art. 13 CTS;
- 2) nomina al suo interno il tesoriere;
- 3) nomina i rappresentanti comunali e della Comunità di Valle;
- 4) assume e licenzia il personale;
- 5) contrae mutui e provvede all'apertura di conti correnti;
- 6) nomina procuratori speciali;
- 7) ha, in genere, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare ad associati e/o terzi taluni suoi poteri per l'esercizio di particolari compiti;
- 8) delibera insindacabilmente sull'ammissione di nuovi soci e convalida i rinnovi annuali delle tessere sociali e adotta i provvedimenti di cui ai punti da a) ad f) previsti dall'art. 14;
- 10) delibera la nomina di soci benemeriti;
- 11) destina i fondi necessari alla gestione delle rappresentanze comunali e della Comunità di Valle;
- 12) propone la nomina alle competenti autorità nazionali, regionali, provinciali, della Comunità di Valle, comunali e simili, di propri associati quali guardie giurate volontarie e non, nei limiti ed alle condizioni previste dalle diverse statuizioni legislative ed amministrative al fine di collaborare alla gestione della vigilanza venatoria, ambientalista ed animalista.

Il Tesoriere ha il compito della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero tenere i rapporti con il soggetto incaricato esterno. Predispone i vari documenti contabili ed economici da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo. Può, per delega del Consiglio Direttivo, avere la firma sui conti correnti bancari o postali aperti a nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente o in loro assenza o impedimento dal consigliere più anziano per appartenenza continuativa all'associazione a mezzo lettera o a mezzo telefono almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve radunarsi almeno una volta al mese e per la validità delle deliberazioni deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Lo stesso delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza e ne detiene i relativi poteri.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito

dalla normativa e/o da prassi ministeriali - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata tempestivamente apposita assemblea.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio decadono dall'ufficio, salvo giustificato motivo, in caso di 2 (due) assenze, anche non consecutive, alle riunioni consiliari.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8

RAPPRESENTANTI COMUNALI

I Rappresentanti comunali sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed hanno i seguenti incarichi:

- 1) curano il tesseramento nel Comune di loro competenza versando il corrispettivo alla sede centrale;
- 2) segnalano al Consiglio Direttivo necessità ed esigenze prettamente locali;
- 3) gestiscono i fondi loro assegnati e organizzano attività nel loro territorio anche seguendo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo;
- 4) rendono conto della loro gestione secondo le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ DI VALLE

I Rappresentanti della Comunità di Valle sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed hanno i seguenti incarichi:

- 1) organizzano ed incentivano secondo le direttive del Consiglio l'attività a livello comprensoriale;
- 2) coordinano l'attività dei rappresentanti comunali del comprensorio di loro competenza;
- 3) rappresentano il comprensorio nei rapporti con enti pubblici e privati.

Art. 10

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Provibiri si compone di numero tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Al medesimo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) proposta per la nomina di soci benemeriti;
- 2) composizione di eventuali controversie tra soci e tra questi e gli organi dell'ente;
- 3) interpretazione dei patti statutari in modo da poter assicurare comunque l'applicazione del presente statuto;
- 4) istruttoria nei casi di provvedimenti di cui all'art. 14;
- 7) organo d'appello nei casi di ricorso verso provvedimenti di cui ai punti d), e) f) del citato art. 14.

Al proprio interno il Collegio nomina un Presidente che cura la convocazione dell'organo collegiale e redige i correlativi verbali.

Si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da qualsiasi socio.

Inoltre al Consiglio Direttivo le conclusioni a cui è pervenuto.

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed ha durata triennale. Esso, se collegiale, nomina al proprio interno il Presidente.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

3. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo ha le seguenti competenze:

a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

d) partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

5. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte

dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche previste nel presente statuto hanno durata triennale sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, previamente in tal senso autorizzate dal Consiglio Direttivo, nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore.

Ciascuna carica è incompatibile con le altre; in caso di elezione in più cariche, l'eletto dovrà optare per una sola delle stesse.

Tutti gli incarichi e funzioni previsti dal presente statuto sono incompatibili con le cariche di consigliere ed assessore comunale, comprensoriale, provinciale, regionale ed altresì con qualsiasi carica rivestita all'interno di partiti politici.

L'Assemblea con motivata mozione approvata con maggioranza dei due terzi dei soci presenti, sia in proprio che per delega, può revocare qualsiasi organo statutario prima della scadenza del mandato.

Gli organi rimangono in ogni caso in carica fintanto che l'Assemblea non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Art. 13

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Presso la sede dell'associazione deve essere tenuto l'elenco dei soci, che controfirmato dal Presidente, rappresenta l'elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione nell'elenco dei soci può avvenire entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la riunione dell'Assemblea; l'iscrizione è disposta a condizione che il socio abbia effettuato, nell'anzidetto termine, il versamento o rinnovo della quota annuale di adesione, comprovato da ricevuta di c/c postale oppure da ricevuta quietanzata rilasciata da un Consigliere o dal personale a ciò appositamente delegato dal Consiglio o dai Rappresentanti comunali e della Comunità di Valle; il diritto di elettorato attivo e passivo è escluso da parte e nei confronti dei soci destinatari di provvedimenti di sospensione o di esclusione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il socio minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ad esclusione del diritto di elettorato passivo, quale requisito di competenza.

Al Presidente dell'assemblea è assegnato il compito di gestire le riunioni assembleari. A tal fine potrà:

A) predefinire il tempo degli interventi degli associati;

B) togliere la parola ai medesimi in caso di superamento dello spazio temporale concesso, o in ipotesi di uso di espressioni offensive e/o diffamatorie rivolte sia ai presenti che a terzi o, comunque, nei casi in cui il libero confronto d'opinioni ecceda un tenore di civile comparazione;

C) richiedere l'intervento della forza pubblica per sedare tumulti e simili e per far allontanare coattivamente dalla sala chi non consenta l'inizio e/o la prosecuzione dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea accerta in primo luogo la sussistenza degli aventi diritto al voto previa apposizione di firma sull'elenco dei soci.

E' compito degli scrutatori accertare l'identità dei votanti e distribuire schede appositamente munite del timbro dell'associazione e della firma del Presidente dell'Assemblea.

Successivamente viene redatto verbale riportante il numero dei votanti, il numero delle schede distribuite, i risultati elettorali, la firma del Presidente e dei due scrutatori.

Si procede di seguito alla proclamazione degli eletti.

Le norme contenute nel presente statuto valgono per quanto possibile anche in sede di Assemblea costituente.

Avverso i risultati elettorali è ammesso ricorso in via giurisdizionale ai sensi dell'art. 23 del Codice Civile.

Art. 14

PROVVEDIMENTI A FAVORE E CARICO DEI SOCI

I soci possono essere destinatari dei seguenti provvedimenti:

a) encomio, che può essere attribuito in caso di particolari meriti acquisiti per il conseguimento dello scopo sociale;

b) l'elogio, che può essere assegnato per l'operato particolarmente lodevole e meritorio nello svolgimento di incarichi;

c) la segnalazione che può essere conferita per particolare dedizione all'associazione;

d) la censura, che può essere mossa in caso di comportamento non consono all'appartenenza all'associazione;

e) la sospensione per un periodo minimo di uno e massimo di sei mesi, che ricorre dopo l'applicazione di non meno di due provvedimenti di censura, per comportamento più grave di quello sanzionato al punto d).

Durante il provvedimento di sospensione al socio è precluso il diritto di elettorato attivo e passivo e lo stesso decade dalla carica eventualmente ricoperta con surrogazione temporanea da attuarsi secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello statuto;

f) l'esclusione ricorre solo in presenza di gravi motivi tra i quali si ricomprendono i delitti, nonché comportamenti contrari agli scopi istituzionali ed il compimento di atti tali da ledere il prestigio e la dignità dell'associazione di appartenenza.

Ogni tipo di provvedimento di cui ai punti d), e) ed f) deve essere preceduto dalla formale contestazione degli addebiti effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il socio ha diritto di formulare proprie controdeduzioni scritte entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata e, ove ne faccia contestualmente richiesta scritta, ha altresì diritto di essere sentito dal Consiglio Direttivo che, assumerà i correlativi provvedimenti dopo il decorso di 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine previsto per la formulazione delle controdeduzioni.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è proponibile ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento da effettuarsi mediante raccomandata A.R..

In difetto d'impugnazione entro il termine predetto, il provvedimento acquista definitiva efficacia.

Art. 15

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- a norma dell'art. 15 CTS.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

Art. 17

VARIE

L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Adriano Pellegrini

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.

